SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

01A6216

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 luglio 2001, n. **271.**

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 5053 - XIII legislatura - atto n. 6-XIV legislatura):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro dell'interno (BIANCO) il 30 maggio 2001.

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 20 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 27 giugno 2001.

Esaminato in aula e approvato il 27 giugno 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1064):

Assegnato alla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 28 giugno 2001.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 28 giugno 2001.

Esaminato in aula il 3 luglio 2001 ed approvato il 4 luglio 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001.

Il testo del decreto-legge è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 37, corredato dei riferimenti normativi.

01G0329

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2001, n. **272.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Personale dipendente delle agenzie

1. Dopo l'articolo 32-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, è inserito il seguente :

«Art. 32-*quater.* — 1. Nel territorio della provincia di Bolzano, le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, nelle agenzie comunque denominate e strutturate, comprese le agenzie fiscali, in quanto costituite, e l'ENAC, sono realizzate, in provincia di Bolzano, in conformità ai rispettivi ordinamenti del personale, nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto. Dette disposizioni non si applicano alle agenzie dipendenti dal Ministero della difesa.

2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure del reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tale fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma del detto articolo i rappresentanti dell'agenzia interessata.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano altresì ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altra provincia a strutture, uffici, impianti o servizi situati in provincia di Bolzano, anche attuati mediante le procedure di mobilità.

4. Nelle more dell'espletamento dei concorsi o dei trasferimenti, per inderogabili esigenze di servizio, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, le agenzie interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi è a conoscenza della lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito nelle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre i dodici mesi. Tale termine può essere derogato per il personale dirigente d'intesa con il comitato predetto.

5. Ai concorsi interni banditi dalle agenzie trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* del presente decreto, intendendosi sostituiti il Commissario del Governo dal dirigente preposto alla singola direzione provinciale o regionale delle agenzie aventi sede in provincia di Bolzano.

6. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

7. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti del gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite può essere superato per un minimo di assunzione non superiore ai 5 decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si deve tenere gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

8. L'appartenenza di uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

9. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e della geografia locali.

10. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana e da quella di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

11. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'ef-

fettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4.

12. L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le agenzie comunque denominate e strutturate di cui al comma 1, è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati al livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dalle agenzie stesse e stabilita, previa ricerca di intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta d'intesa, questa si intende accordata.

13. Tutte le determinazioni del fabbisogno del personale sono tempestivamente comunicate alla provincia autonoma di Bolzano e al comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree funzionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.

14. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane, ivi compresa la contrattazione di raccordo per le peculiarità relative all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nelle agenzie di cui al comma 1, sono esercitate mediante strutture provinciali o regionali delle agenzie con sede in provincia di Bolzano che si rapportino direttamente con gli organi centrali delle agenzie stesse.

15. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà delle agenzie di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

16. Le agenzie interessate alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.

17. Qualora le agenzie comunque denominate o strutturate di cui al comma 1, vengano trasformate in società per azioni o in altra forma rese soggette all'applicazione del diritto privato, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-*bis* del presente decreto.

18. Le disposizioni del presente articolo sono altresì applicate all'INPDAP.

19. Ovunque ricorra nel presente decreto, ad eccezione del presente articolo, l'espressione INPDAP è soppressa.».

Art. 2.

Modifica all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

«Art. 43. — 1. Contro i provvedimenti di cui al titolo primo e secondo del presente decreto, non riguardanti il rapporto di lavoro, è ammesso il ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

2. Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro è il giudice ordinario secondo la disciplina dettata dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazione.».

Art. 3.

Ruolo dei dirigenti

1. Dopo l'articolo 32-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dal presente decreto è inserito il seguente:

«Art. 32-*quinquies.* — 1. È istituita nell'ambito del ruolo unico dei dirigenti, la Sezione speciale per la provincia di Bolzano. In detta sezione confluiscono, in sede di prima attuazione, tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli di cui agli articoli 8 e 9. Successivamente saranno inseriti, ad istanza, i dirigenti che abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto.

2. Ai residenti in provincia di Bolzano, partecipanti a concorsi per dirigenti, sarà comunque garantita la facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca ai sensi dell'articolo 20.

3. Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano conferisce gli incarichi dirigenziali d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalità e bilinguismo, nonché l'Ufficio del ruolo unico dei dirigenti, che fornirà tutti gli elementi utili alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. L'intesa ed i pareri devono essere espressi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta.».

2. Per quanto attiene ai dirigenti delle agenzie, fino all'inquadramento dei dirigenti nel ruolo delle agenzie medesime gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore dell'agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

Art. 4.

Dirigenti delle agenzie

1. Dopo l'articolo 32-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dal presente decreto, è inserito il seguente:

«Art. 32-*sexies.* — 1. Per quanto attiene ai dirigenti delle agenzie, gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore dell'agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalità e del bilinguismo.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amininistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1976, n. 304.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è citato nella nota al titolo.

— Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«2. In seno alla commissione di cui al precedente comma e istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1997, n. 354.

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma terzo, 13, 13-*bis* (come introdotto dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354), 17, 32-*bis* (come introdotto dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752:

«Art. 4 — comma terzo: le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

1) licenza di scuola elementare;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo gado;

4) diploma di laurea.».

(Omissis).

«Art. 13. — Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonché i concorsi interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.

Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti nello stesso profilo professionale di più amministrazioni ovvero in profili professionali diversi, per l'accesso ai quali sia richiesto lo stesso titolo di studio.

Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il Commissario del Governo determina d'intesa con la provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonché i tempi dei concorsi stessi.

In tutti i casi in cui il presente decreto prevede l'intesa tra il Commissario del Governo e la provincia di Bolzano, salvo quelli previsti dagli articoli 3 e 7, questa è rappresentata da tre membri del consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso.

Le prove di concorso devono tener conto a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico-amministrativo, nonché della storia e geografia locali.

Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è altresì delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonché per il personale dipendente delle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto.

Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dei ruoli locali e previo assenso del comitato di cui al quarto comma, nonché delle amministrazioni interessate e con il consenso dell'interessato il Commissario del Governo ha altresì facoltà di disporre, fatte salve le norme sulla mobilità il passaggio di ruolo, anche da una amministrazione all'altra, di impiegati appartenenti ai ruoli locali, assicurando il rispetto della proporzionale sulla globalità dei ruoli stessi. Tali provvedimenti possono essere limitati anche ad una sola persona e non comportano variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.

Le operazioni di mobilità di cui all'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche sono effettuate previo assenso del comitato di cui al presente atiticolo.».

«Art. 3-*bis*. — 1. Ai concorsi interni banditi dal Commissario del Governo è ammesso il personale dei ruoli locali e il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 9, assunto in servizio in provincia di Bolzano in seguito a concorso bandito prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, nonché la permanenza di detto personale nel proprio ruolo di appartenenza.

2. Ai concorsi interni banditi dal Commissario del Governo è ammesso il personale ad esaurimento assunto in seguito a concorso bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, purché in possesso dell'attestto di conoscenza delle lingue italiana e tedesca richiesto ai concorrenti appartenenti ai ruoli locali per il profilo al quale si intende accedere. Rimane ferma la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, nonché la permanenza di detto personale al proprio ruolo di appartenenza.

3. Coloro che concorrono a concorsi nazionali non possono essere destinati a prestare servizio nella nuova qualifica in provincia di Bolzano.

4. La percentuale di posti da destinare a procedure di concorso interno o a procedure analoghe e la ripartizione degli stessi tra i rispettivi ruoli di cui al comma 1, nonché il punteggio di cui all'ultimo comma dell'art. 4, sono stabiliti d'intesa con la provincia.».

(Omissis).

«Art. 17. — Nel territorio della provincia di Bolzano non si applicano le norme che vietano al personale di prestare servizio nel comune di nascita o di residenza del personale stesso o dei relativi familiari.

Gli appartenenti al gruppo etnico ladino devono essete destinati possibilmente ad uffici o servizi delle località ladine o aventi competenza anche per tali località.».

(Omissis).

«Art. 32-*bis.* — 1. Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, anche a, tempo determinato, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo assenso del comitato di cui al comma 2, per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, nelle società, negli enti pubblici economici o negli enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende delle Poste e telecomunicazioni o delle ferrovie dello Stato, vengono realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure di reclutamento distinti per profili professionali a aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'art. 12 del presente decreto. A tal fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma di detto articolo i rappresentanti delle società o degli enti interessati

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altre provincie ad uffici ed impianti situati in provincia di Bolzano.

4. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale a aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite puà essere superato per un numero di assunzione non superiore ai cinque decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

6. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

7. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame a di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e geografia locali.

8. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

9. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al precedente art. 4, comma terzo, n. 4.

10. L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le società o gli enti di cui al comma 1, è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dagli enti o società di cui al comma 1. Tutte le determinazioni del fabbisogno di personale sono tempestivamente comunicate alla provincia nell'ambito del comitato di cui al comma 2, ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree professionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.

11. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane nell'ente poste italiane in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente o società di cui al comma 1, mediante una struttura con sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi centrali dell'ente Poste Italiane.

12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in servizio nelle Ferrovie dello Stato S.p.a. in provincia di Bolzano sono esercitate da detta società mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla direzione generale. A detta struttura è proposto un dirigente.

13. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà dell'ente o società di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

14. Le società o gli enti interessati alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali».

— Il decreto legislativo 21 gennaio 1991, n. 32, è abrogato.

— La legge 6 febbraio 1979, n. 42, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1979.

— Si riporta il testo dell'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige:

«Art. 89. — Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui ai primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appertenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma, è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo».

Nota all'art. 2:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 8, 9 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752:

«Art. 8. — Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.

I posti dei ruoli, di cui al predecente comma, considerati per amministrazione nonché per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perchè i concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati idonei, purché non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate, detto limite può essere superato per un

numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.

I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa».

«Art. 9. — Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento, nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo.

Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, è utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali è ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi può partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purché in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.

Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonché per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo l'effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti.

Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.

Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo.».

(Omissis).

«Art. 20. — Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione.».

— L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è citato nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è citato nelle note all'art. 1.

01G0331

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 maggio 2001, n. **273.**

Criteri per il finanziamento di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 16 che autorizza la spesa di tre miliardi di lire, per il finanziamento di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi ai consumatori e utenti, compresi quelli della pubblica amministrazione;

Visto che il medesimo articolo 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57, citata prevede che con decreto del Ministro dell'industria sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi, nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 102/01, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciato con nota n. 31890/4.13.131 del 22 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici previsti dall'articolo 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le associazioni dei consumatori e degli utenti devono risultare iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione del rendiconto finale.

Art. 2.

Ambiti di intervento

1. Nell'ambito delle materie indicate nell'articolo 1 della legge n. 281/1998 i progetti devono essere finalizzati ad almeno una delle seguenti attività:

a) potenziamento e miglioramento dell'attività di assistenza e consulenza prestata ai consumatori, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure di conciliazione e sistemi analoghi di composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

b) miglioramento della condizione informativa dei consumatori, anche attraverso l'elaborazione o sviluppo di servizi informativi e di materiali divulgativi dei diritti dei consumatori; monitoraggio e informazione su servizi finanziari e assicurativi con particolare riguardo a nuove forme di vendita a distanza; creazione o adeguamento di siti informativi telematici;

c) sviluppo della concezione, sperimentazione ed utilizzazione di materiali pedagogici in materia consumeristica nonché incremento e diffusione di strumenti di formazione ed orientamento volti a favorire una conoscenza più approfondita delle logiche del mercato da parte dei consumatori.

Art. 3.

Istruttoria

1. I progetti devono contenere una descrizione generale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) obiettivi;

b) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;

c) ambito territoriale interessato;

d) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.

2. I progetti devono essere altresì corredati:

a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, il preventivo dei costi nonché l'indicazione delle fonti di copertura dell'iniziativa;

b) da una perizia giurata di un esperto che ne attesti la congruità economica.

3. È fatto obbligo alle associazioni di specificare i progetti ammessi anche a ulteriori programmi di finanziamento, per i quali dovrà indicarsi, a pena di revoca del contributo, il relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ed il costo complessivo dichiarato.

4. La richiesta di contributo, contenente la suddetta documentazione, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione e deve pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori - Via Molise, 2 - 00187 Roma.

5. Le domande devono pervenire entro le ore 13 del quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.

6. Ogni plico deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: «Progetto ai sensi dell'articolo 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

7. L'ufficio competente potrà richiedere la regolarizzazione o l'integrazione della domanda, per i soli aspetti formali e documentali, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa. L'associazione dovrà ottemperare entro i quindici giorni successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della suddetta richiesta. Decorso invano tale termine la domanda sarà considerata inammissibile.

8. L'ufficio competente decide sull'idoneità o meno del progetto ad essere ammesso al contributo entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e ne dà immediata comunicazione al richiedente. Nel caso di richiesta di integrazioni il predetto termine viene sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della risposta.

9. L'ufficio competente, dopo la presentazione del rendiconto da parte di tutte le associazioni e l'erogazione a saldo dei contributi, relazionerà al Ministro sui progetti prescelti, sui contributi erogati e sull'attuazione dei detti progetti.

Art. 4.

Requisiti di idoneità

1. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al contributo i progetti che soddisfino i seguenti requisiti:

1) perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 2;

2) completezza degli elementi richiesti all'articolo 3, commi 1 e 2;

3) descrizione dettagliata delle attività da realizzare e degli effetti rispetto alla situazione preesistente;

4) previsione di strumenti di diffusione dei servizi attivabili e dei relativi risultati;

5) ambito territoriale riferito ad almeno tre regioni, ad eccezione dei progetti presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche riconosciute.

Art. 5.

Limiti e modalità di finanziamento

1. L'ufficio competente, per ogni singolo progetto dichiarato idoneo, determina il contributo nella misura massima del 70% della spesa totale fino ad un massimo erogabile di 300 milioni di lire per progetto.

2. Il contributo di cui al comma precedente è erogato con le seguenti modalità:

40% a seguito di dichiarazione di idoneità del progetto;

60% all'atto dell'approvazione del rendiconto finale.

3. Ai fini della liquidazione del contributo, l'ufficio competente si riserva di verificare lo stato di attuazione dei singoli progetti ammessi e di chiedere in qualsiasi momento eventuale integrazione documentale e acquisizione di elementi conoscitivi.

4. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione dei contributi nella misura massima, l'Ufficio competente applica una riduzione percentuale in eguale misura per i progetti dichiarati idonei.

5. Qualora invece le disponibilità finanziarie non risultino completamente attribuite allo spirare del termine di cui all'articolo 3, comma 8, con decreto ministeriale si provvederà a riaprire i termini per la presentazione di nuovi progetti, ove sia possibile in relazione ai limiti posti dalla legislazione in materia di contabilità pubblica.

Art. 6.

Tempi di realizzazione e rendiconto finale

1. I progetti devono essere realizzati entro il termine massimo di un anno dalla data di ammissione al contributo. Tale termine può essere esteso a due anni per comprovati motivi qualora la richiesta di proroga sia presentata prima della scadenza del termine annuale.

2. È fatto obbligo alle associazioni di presentare il rendiconto finale relativo al progetto ammesso a contributo, nonché una relazione esplicativa e riepilogativa delle attività poste in essere, entrambi firmati dal rap-

presentante legale dell'associazione, entro sessanta giorni dalla data di avvenuta realizzazione del progetto stesso. L'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi comportano la revoca del contributo corrisposto e l'obbligo alla restituzione da parte del soggetto beneficiario con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato.

3. La liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del progetto realizzato a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto finale. L'ufficio competente provvede alla liquidazione entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione del rendiconto.

4. Nel caso in cui il requisito dell'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 281/1998, venga meno durante la realizzazione del progetto, l'ufficio competente procederà alla revoca del contributo.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammesse al contributo esclusivamente le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto per le quali sia possibile produrre idonea e specifica documentazione contabile.

2. Non si considerano spese relative al progetto e non sono pertanto ammissibili, le seguenti voci:

a) costi per compensi e gettoni di presenza per gli organi sociali;

b) costi di software o hardware non direttamente ed esclusivamente connessi al progetto;

c) costi per consulenze professionali per la redazione del progetto;

d) costi relativi a progetti già avviati prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57.

3. Il totale delle spese generali documentate e comunque riferibili al progetto, comprese quelle relative al personale impegnato nella realizzazione dello stesso, è ammissibile fino al limite del 50% del costo complessivo del progetto.

Art. 8.

Cumulabilità

1. Il contributo previsto dal presente decreto è compatibile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo progetto da programmi comunitari, da leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. In tal caso il contributo è calcolato sull'ammontare residuo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto non coperte da altri finanziamenti.

3. In ogni caso il cumulo dei contributi pubblici concessi non può superare il tetto dell'80% del costo complessivo del progetto dichiarato idoneo.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 194

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti».

— Il testo dell'art. 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) è il seguente:

«Art. 16 *(Agevolazioni per l'informazione al consumatore)*. — 1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il finanziamento fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 30 luglio 1998, n. 281:

«Art. 5 *(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)*. — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o

province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonchè con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/a).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo all'art. 1 della citata legge n. 281/1998: «Art. 1 *(Finalità ed oggetto della legge)*. — 1. In conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 281/1998, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per l'argomento della legge 5 marzo 2001, n. 57, si veda nelle note alle premesse.

01G0332

DECRETO 24 maggio 2001, n. **274.**

Criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

Visto il medesimo articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, citata, che prevede che con decreto del Ministro dell'industria sono stabiliti modalità e criteri del predetto cofinanziamento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

Udito il parere n. 114/2001 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciato con nota n. 31890/4.13.130 del 22 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, per la realizzazione di programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi, con particolare riferimento alle procedure di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, possono chiedere il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato C.N.C.U.

Art. 2.

Procedure

1. Il C.N.C.U. indica annualmente, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnategli dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, la somma da destinare al cofinanziamento dei suddetti programmi, determina la percentuale di contributo nonché l'importo massimo erogabile per ciascun programma.

2. Il Ministro delle attività produttive emana le direttive relative alle modalità di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi e ai criteri di erogazione del contributo.

3. Il C.N.C.U. presenta con cadenza annuale una relazione alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attività produttive sui cofinanziamenti erogati nonché sui monitoraggi compiuti con riferimento al raggiungimento degli scopi previsti.

Art. 3.

Criteri di valutazione

1. I programmi sono ammessi al cofinanziamento in base ai seguenti criteri di valutazione:

a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi;

b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli;

c) rilevanza territoriale del programma;

d) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici;

e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti;

f) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata.

Art. 4.

Commissione di valutazione dei programmi

1. Il Ministero delle attività produttive nomina una commissione, composta da cinque funzionari di cui almeno tre dirigenti, con il compito di valutare, secondo le modalità stabilite dalla direttiva di cui all'articolo 2, l'idoneità dei singoli programmi di cofinanziamento e di redigere l'elenco dei programmi ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo da parte del C.N.C.U.

2. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione dei contributi nella misura massima, il C.N.C.U. applica una riduzione percentuale in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.

3. I programmi ammessi al cofinanziamento dovranno riportare, nella fase attuativa e in tutte le attività di informazione e di comunicazione al pubblico, la seguente dicitura: «Programma realizzato con il patrocinio e il contributo finanziario del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammesse al sostegno finanziario esclusivamente le spese direttamente imputabili alla realizzazione del programma per le quali sia possibile produrre idonea e specifica documentazione contabile.

2. Non si considerano spese relative al programma e non sono pertanto ammissibili, le seguenti voci:

a) costi per compensi e gettoni di presenza per gli organi sociali;

b) costi di software o hardware non direttamente ed esclusivamente connessi al programma;

c) costi per consulenze professionali per la redazione del progetto;

d) costi relativi a programmi già avviati prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;

3. Il totale delle spese generali documentate e comunque riferibili al programma, comprese quelle relative al personale impegnato nella realizzazione dello stesso, è ammissibile fino al limite del 50% del costo complessivo del programma.

Art. 6.

Cumulabilità

1. Il contributo stanziato dal C.N.C.U. ai sensi del presente decreto è compatibile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo programma da disposizioni comunitarie, da leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il contributo finanziario è calcolato sull'ammontare residuo delle spese sostenute per la realizzazione del programma non coperte da altri finanziamenti. In ogni caso il cumulo dei contributi pubblici concessi non può superare il tetto dell'80% del costo complessivo del programma dichiarato idoneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 193

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340».

— Il testo dell'art. 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) è il seguente:

«Art. 2 *(Funzioni di vigilanza dell'I.S.V.A.P.).* — 1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) dall'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'art. 1 nonché nel presente articolo.

2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'art. 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 12-*quater*, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'art. 4 della presente legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 12-*quater*.

3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (C.N.C.U.) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al C.N.C.U. stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. All'art. 2, comma 5-*quater*, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole: «con cadenza trimestrale» sono soppresse;

b) il quarto periodo è soppresso.

5. All'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente:

«5-*quater. 1.* Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-*quater* sono definite con provvedimento dell'I.S.V.A.P. da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.* Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281:

«Art. 7 *(Copertura finanziaria).* — 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa massima di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'art. 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'art. 6.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 5:

— Per l'argomento della legge 5 marzo 2001, n. 57, si veda in note alle premesse.

01G0333

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2001.

Modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'Ente tabacchi italiani S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che ha istituito l'Ente tabacchi italiani e ha disposto, all'art. 1, comma 6, la successiva trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni, da attuarsi con delibera del consiglio di amministrazione dello stesso Ente;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 giugno 2000, che individua i contenuti della delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente tabacchi italiani S.p.a., ai fini della trasformazione in società per azioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente tabacchi italiani del 23 giugno 2000, con la quale l'Ente tabacchi italiani è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), il quale prevede che all'alienazione della partecipazione nella società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è titolare del 100% del capitale sociale di Ente tabacchi italiani S.p.a.;

Ritenuto opportuno procedere alla alienazione della partecipazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'Ente tabacchi italiani S.p.a. nell'ambito del programma di privatizzazioni del Governo;

Sentito il parere dell'advisor del Tesoro che, tenuto conto degli obiettivi di massimizzazione dei proventi della privatizzazione, di rapida conclusione del processo, di cessione integrale della partecipazione del Tesoro e di minimizzazione dell'impatto sociale della privatizzazione, ha raccomandato di procedere mediante trattativa diretta;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'alienazione della partecipazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'Ente tabacchi italiani S.p.a. è effettuata mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti.

Roma, 14 maggio 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

01A7602

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2001.

Revoca della sospensione dalla carica di consigliere della regione Campania del sig. Aldo Boffa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 29 settembre 2000, con il quale veniva dichiarata la sospensione dalla carica di consigliere regionale della regione Campania del sig. Aldo Boffa;

Vista la nota n. 974/C.G. del 19 giugno 2001, con la quale il commissario del Governo nella regione Campania ha trasmesso copia del dispositivo di sentenza pronunciata nell'udienza del 12 giugno 2001 dalla 5ª sezione penale della Corte d'appello di Napoli, che dichiara il non luogo a procedere nei confronti del sig. Aldo Boffa perché il reato è estinto per prescrizione;

Considerato che, per effetto della suddetta sentenza cessa l'efficacia del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il provvedimento di sospensione del sig. Aldo Boffa dalla carica di consigliere regionale della regione Campania è revocato a decorrere dal 12 giugno 2001.

Roma, 22 giugno 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

01A7601

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 20 aprile 2001.

Sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui all'art. 59, commi 47 e 48 della legge 27 dicembre 1998, n. 449.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000 con il quale l'on. Livia Turco viene nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237;

Visto l'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerati i dati statistici forniti dall'Istat, riguardanti i livelli di povertà tra la popolazione italiana;

Tenuto conto della diversità delle condizioni economiche, demografiche e sociali delle diverse aree territoriali italiane, della varietà delle forme di assistenza già attuate dai comuni, nonché della necessità di un'adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano la sperimentazione, al fine di garantire la rappresentatività dell'intero territorio;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 22 marzo 2001;

Preso atto della disponibilità espressa dai comuni a partecipare alla sperimentazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237;

Decreta:

Art. 1.

1. La sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è realizzata anche nei seguenti comuni individuati ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

Abbasanta (Oristano)
Accettura (Matera)
Acquaviva Platani (Caltanissetta)
Adria (Rovigo)
Aidomaggiore (Oristano)
Albagiara (Oristano)
Ales (Oristano)
Aliano (Matera)
Allai (Oristano)
Alvito (Frosinone)
Anagni (Frosinone)
Aquino (Frosinone)
Arborea (Oristano)
Arce (Frosinone)
Ardauli (Oristano)
Ariano nel Polesine (Rovigo)
Arpino (Frosinone)
Arquà Polesine (Rovigo)
Assolo (Oristano)
Assoro (Enna)
Asuni (Oristano)
Atina (Frosinone)
Aulla (Massa Carrara)
Ausonia (Frosinone)
Badia Polesine (Rovigo)
Bagnone (Massa Carrara)
Baradili (Oristano)
Baratili San Pietro (Oristano)
Baressa (Oristano)
Barletta (Bari)
Bauladu (Oristano)
Bergantino (Rovigo)
Bidonì (Oristano)
Bompensiere (Caltanissetta)
Bonarcado (Oristano)
Boroneddu (Oristano)
Bosaro (Rovigo)
Briatico (Vibo Valentia)

Broccostella (Frosinone)
Brognaturo (Vibo Valentia)
Busachi (Oristano)
Cabras (Oristano)
Caiazzo (Caserta)
Calciano (Matera)
Caltanissetta
Calto (Rovigo)
Campofranco (Caltanissetta)
Canaro (Rovigo)
Canda (Rovigo)
Canosa di Puglia (Bari)
Capua (Caserta)
Carrara (Massa Carrara)
Casola in Lunigiana (Massa Carrara)
Cassino (Frosinone)
Castel Campagnano (Caserta)
Castel Morrone (Caserta)
Castelguglielmo (Rovigo)
Castelliri (Frosinone)
Castelmassa (Rovigo)
Castelnovo Bariano (Rovigo)
Castro dei Volsci (Frosinone)
Catania Sud (Circoscrizione S. Cristoforo, Picanello, Trappeto, S. Giovanni Galermo, viale M. Rapisardi, Vulcania, Canalicchio)
Ceccano (Frosinone)
Ceneselli (Rovigo)
Ceprano (Frosinone)
Ceregnano (Rovigo)
Cirigliano (Matera)
Colobraro (Matera)
Comano (Massa Carrara)
Corato (Bari)
Corbola (Rovigo)
Coreno Ausonio (Frosinone)
Costa di Rovigo (Rovigo)
Craco (Matera)
Crespino (Rovigo)
Cuglieri (Oristano)
Curcuris (Oristano)
Delia (Caltanissetta)
Fabrizia (Vibo Valentia)
Ferentino (Frosinone)
Ferrandina (Matera)
Ficarolo (Rovigo)
Fiesso Umbertiano (Rovigo)
Filattiera (Massa Carrara)
Filogaso (Vibo Valentia)
Fiuggi (Frosinone)
Fivizzano (Massa Carrara)
Fontana Liri (Frosinone)
Fordongianus (Oristano)
Fosdinovo (Massa Carrara)
Francica (Vibo Valentia)
Fratta Polesine (Rovigo)
Frosinone
Gagliano Castelferrato (Enna)
Gaiba (Rovigo)
Galluccio (Caserta)
Garaguso (Matera)
Gela (Caltanissetta)
Ghilarza (Oristano)
Giacciano con Baruchella (Rovigo)
Gonnoscodina (Oristano)
Gonnosnò (Oristano)
Gonnostramatza (Oristano)
Gorgoglione (Matera)
Gricignano di Aversa (Caserta)
Grottole (Matera)
Guarcino (Frosinone)
Irsina (Matera)
Isola del Liri (Frosinone)
Lendinara (Rovigo)
Licciana Nardi (Massa Carrara)
Limbadi (Vibo Valentia)
Loreo (Rovigo)
Maddaloni (Caserta)
Maierato (Vibo Valentia)
Marcianise (Caserta)
Margherita di Savoia (Foggia)
Marianopoli (Caltanissetta)
Marrubiu (Oristano)
Masullas (Oristano)
Matera
Melara (Rovigo)
Miglionico (Matera)
Milena (Caltanissetta)
Mileto (Vibo Valentia)
Milis (Oristano)
Minervino Murge (Bari)
Mogorella (Oristano)
Mogoro (Oristano)
Mongiana (Vibo Valentia)
Montalbano Jonico (Matera)
Montedoro (Caltanissetta)
Monte San Giovanni Campano (Frosinone)
Montescaglioso (Matera)
Montignoso (Massa Carrara)
Morgongiori (Oristano)
Morolo (Frosinone)
Mulazzo (Massa Carrara)
Mussomeli (Caltanissetta)
Narbolia (Oristano)
Neoneli (Oristano)
Nicotera (Vibo Valentia)
Nissoria (Enna)
Norbello (Oristano)
Nova Siri (Matera)
Nughedu Santa Vittoria (Oristano)
Nurachi (Oristano)
Nureci (Oristano)
Occhiobello (Rovigo)
Oliveto Lucano (Matera)
Ollastra (Oristano)
Paliano (Frosinone)

Palmas Arborea (Oristano)
Parete (Caserta)
Pastena (Frosinone)
Patrica (Frosinone)
Pau (Oristano)
Paulilatino (Oristano)
Piazza Armerina (Enna)
Pico (Frosinone)
Piedimonte Matese (Caserta)
Piedimonte San Germano (Frosinone)
Pignataro Interamna (Frosinone)
Pignataro Maggiore (Caserta)
Pisticci (Matera)
Podenzana (Massa Carrara)
Polesella (Rovigo)
Pomarico (Matera)
Pompu (Oristano)
Pontecchio Polesine (Rovigo)
Pontremoli (Massa Carrara)
Porto Tolle (Rovigo)
Porto Viro (Rovigo)
Posta Fibreno (Frosinone)
Raviscanina (Caserta)
Regalbuto (Enna)
Ricadi (Vibo Valentia)
Riesi (Caltanissetta)
Riola Sardo (Oristano)
Roccasecca (Frosinone)
Rombiolo (Vibo Valentia)
Rosolina (Rovigo)
Rotondella (Matera)
Ruinas (Oristano)
Samugheo (Oristano)
San Bellino (Rovigo)
San Cataldo (Caltanissetta)
San Donato Val di Comino (Frosinone)
San Giorgio a Liri (Frosinone)
San Giorgio Lucano (Matera)
San Mauro Forte (Matera)
San Nicola da Crissa (Vibo Valentia)
Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta)
San Vero Milis (Oristano)
Sant'ambrogio sul Garigliano (Frosinone)
Santa Giusta (Oristano)
Santu Lussurgiu (Oristano)
Scano di Montiferro (Oristano)
Scanzano Jonico (Matera)
Sedilo (Oristano)
Seneghe (Oristano)
Senis (Oristano)
Sennariolo (Oristano)
Serradifalco (Caltanissetta)
Serra San Bruno (Vibo Valentia)
Siamaggiore (Oristano)
Siamanna (Oristano)
Siapiccia (Oristano)
Simala (Oristano)
Simaxis (Oristano)
Simbario (Vibo Valentia)
Sini (Oristano)
Siris (Oristano)
Soddi (Oristano)
Solarussa (Oristano)
Sommatino (Caltanissetta)
Sora (Frosinone)
Soriano Calabro (Vibo Valentia)
Sorradile (Oristano)
Spadola (Vibo Valentia)
Spinazzola (Bari)
Stienta (Rovigo)
Stigliano (Matera)
Sutera (Caltanissetta)
Tadasuni (Oristano)
Taglio di Po (Rovigo)
Terralba (Oristano)
Teverola (Caserta)
Torre Cajetani (Frosinone)
Torrice (Frosinone)
Tramatza (Oristano)
Trani (Bari)
Tresana (Massa Carrara)
Tresnuraghes (Oristano)
Trinitapoli (Foggia)
Tropea (Vibo Valentia)
Tursi (Matera)
Ulà Tirso (Oristano)
Uras (Oristano)
Usellus (Oristano)
Vallelonga (Vibo Valentia)
Valsinni (Matera)
Veroli (Frosinone)
Vibo Valentia
Vicalvi (Frosinone)
Villa Santa Lucia (Frosinone)
Villa Sant'Antonio (Oristano)
Villa Verde (Oristano)
Villadose (Rovigo)
Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara)
Villalba (Caltanissetta)
Villamarzana (Rovigo)
Villanova del Ghebbo (Rovigo)
Villanova Truschedu (Oristano)
Villaurbana (Oristano)
Zambrone (Vibo Valentia)
Zeddiani (Oristano)
Zerfaliu (Oristano)
Zeri (Massa Carrara)

Art. 2.

1. Entro il 30 aprile 2001 ciascun comune indicato all'art. 1 presenta al Ministro per la solidarietà sociale il progetto di attuazione della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237. In particolare il progetto deve contenere i dati contabili e finanziari necessari ai fini del riparto dei costi della sperimentazione, secondo quanto previsto all'art. 5,

comma 1, dello stesso decreto legislativo e deve essere redatto in modo da consentire la verificabilità dei dati e degli obiettivi in esso indicati.

2. Il progetto è deliberato dalla giunta comunale e deve essere inviato, entro il termine indicato al comma 1, al Gabinetto del Ministro per la solidarietà sociale - Via V. Veneto, 56 - 00187 Roma. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 3.

1. I comuni già individuati dal decreto 5 agosto 1998, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, proseguono nella sperimentazione del reddito minimo d'inserimento secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 1, lettera *a)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 285

01A7570

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 aprile 2001.

Approvazione della deliberazione 12 dicembre 2000 del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti per l'anno 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Esaminata la deliberazione in data 12 dicembre 2000 con cui il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 2001 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

Considerato che la misura rimasta invariata rispetto a quella fissata per l'anno 2000 deve ritenersi congrua;

Visto l'art. 20, lettera *f)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 12 dicembre 2000, con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in L. 70.000 le quote relative all'anno 2001 dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, per le spese del suo funzionamento; ed ha altresì disposto che le quote suddette sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto della pensione intera.

Inoltre per le quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Roma, 17 aprile 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Riunito in Roma l'11-12 dicembre 2000

Visto l'art. 20, lettera *f)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Considerato che a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le quote debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno;

Delibera:

a) le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per l'anno 2001 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono rimaste invariate nella misura di L. 70.000;

b) le quote di cui al precedente comma, a norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera;

c) sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Il presidente: PETRINA

01A7278

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 29 giugno 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 21 giugno 2001 che ha disposto per il 29 giugno 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 giugno 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 29 giugno 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato», è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 giugno 2001 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 97,917.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 288.432.934.680 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 28 dicembre 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 97,436.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A7743

DECRETO 6 luglio 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 16 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 luglio 2001 è pari a 102.039 miliardi di lire (pari a 52.699 milioni di euro);

Decreta:

Per il 16 luglio 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 luglio 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 luglio 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A7742

DECRETO 6 luglio 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni relativi all'emissione del 16 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 luglio 2001 è pari a 102.039 miliardi di lire (pari a 52.699 milioni di euro);

Decreta:

Per il 16 luglio 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 ottobre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economia (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 luglio 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A7744

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 maggio 2001.

Accertamento della condizione di crisi aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. Enicomunicazione, unità di Roma. (Decreto n. 29923).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il verbale del 27 marzo 2001, stipulato tra la ditta S.p.a. Enicomunicazione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di crisi aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 15 marzo 2001 al 14 marzo 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di crisi aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di crisi aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 15 marzo 2001 al 14 marzo 2002 della ditta S.p.a. Enicomunicazione, con sede in Roma, unità di Roma.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente venti lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7539

DECRETO 25 maggio 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. S.E.P. - Società edizioni e pubblicazioni - Il Secolo XIX, unità di Genova. (Decreto n. 29924).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 7 febbraio 2001 e 14 febbraio 2001, tra la ditta S.p.a. S.E.P. - Società edizioni e pubblicazioni - Il Secolo XIX e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in

essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003 della ditta S.p.a. S.E.P. - Società edizioni e pubblicazioni - Il Secolo XIX, con sede in Genova, unità di Genova - Piazza Picca Pietra n. 21.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente trenta lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7540

DECRETO 25 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. C.I.T.E. - Compagnia impianti telefonici elettrici, unità di Arezzo, Porcari Gallicano, Roma, varie unità in provincia di Firenze. (Decreto n. 29925).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 27 novembre 2000 al 26 novembre 2001, dalla ditta S.p.a. C.I.T.E. - Compagnia impianti telefonici elettrici;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 novembre 2000 al 26 novembre 2001, della ditta S.p.a. C.I.T.E. - Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze, unità di Arezzo, Porcari Gallicano (Lucca), Roma e varie unità in provincia di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7541

DECRETO 25 maggio 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione: area del comune di Caltanissetta, imprese impegnate nei lavori di completamento dell'impianto industriale dello Snox. (Decreto n. 29926).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 29 giugno 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Caltanissetta, imprese impegnate nel lavori di completamento dell'impianto industriale dello Snox.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7542

DECRETO 25 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. CEIT impianti, unità di Campo Calabro, Crotone, Lamezia Terme, Palermo e San Giovanni La Punta. (Decreto n. 29927).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001, dalla ditta S.r.l. CEIT impianti;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, dalla quale emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001, della ditta S.r.l. CEIT impianti, con sede in S.G. Teatino (Chieti), unità di Campo Calabro (Reggio Calabria), Crotone, Lamezia Terme (Catanzaro), Palermo e San Giovanni La Punta (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7543

DECRETO 25 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della SCPA Metrosud, unità di Napoli. (Decreto n. 29928).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000, dalla ditta SCPA Metrosud;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º settembre 1999 al 31 agosto 2000, della ditta SCPA Metrosud, con sede in Napoli, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7544

DECRETO 4 giugno 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia regionale di Siracusa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la determinazione presidenziale n. 17 del 22 gennaio 2001 con la quale il presidente della provincia regionale di Siracusa designa la dott.ssa Maria Grazia Ficara consigliera di parità effettiva;

Vista la determinazione presidenziale n. 88 del 13 aprile 2001 con la quale il presidente della provincia regionale di Siracusa designa la dott.ssa Daniela Calafiore consigliera di parità supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Maria Grazia Ficara e della dott.ssa Daniela Calafiore, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia regionale di Siracusa;

Decreta:

La dott.ssa Maria Grazia Ficara e la dott.ssa Daniela Calafiore sono nominate consigliere di parità effettiva e supplente della provincia regionale di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM DI DANIELA CALAFIORE

Esperienze professionali:

Dall'immissione in possesso pretore presso la pretura circondariale di Siracusa, con funzioni promiscue.

Dal 1994 al 18 marzo 1996, assegnata esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e previdenza presso la pretura circondariale di Siracusa.

Dal 19 marzo 1996 al 22 marzo 2000, in servizio presso la sezione lavoro della pretura circondariale, poi, tribunale di Palermo.

Dal 23 marzo 2000 nuovamente assegnata alla trattazione delle controversie di lavoro presso il tribunale di Siracusa.

Istruzione:

1982-1985 - Università degli studi di Catania.

Laurea in giurisprudenza.

Votazione 110 e lode.

Titoli:

Ha preso parte quale relatrice a convegni a carattere locale in materia di:

a) disciplina del trasferimento d'azienda (Siracusa febbraio 1996) atti pubblicati da IPSOA;

b) tutela assistenziale e previdenziale dei soggetti affetti da epilessia (Palermo, luglio 1998);

c) tutela cautelare nel pubblico impiego (Siracusa, 5-6 maggio 2000).

Atti in corso di pubblicazione a cura della provincia regionale di Siracusa.

CURRICULUM DI MARIA GRAZIA FICARA

Dal 1993 insegna diritto ed economia presso l'istituto statale d'arte di Siracusa, avendo superato il concorso a cattedra bandito nel 1990.

In precedenza ha lavorato presso l'istituto autonomo case popolari di Siracusa, essendo risultata vincitrice del concorso per istruttore amministrativo.

Nel 1981 ha conseguito la laurea in scienze politiche presso l'Università degli studi di Catania, con la votazione di 110 e lode, con una tesi in diritto e sociologia del lavoro sul collocamento e sul mercato del lavoro in agricoltura, comprendente una ricerca sul campo, nella zona sud della provincia di Siracusa.

La tesi conteneva un particolare approfondimento sulla disparità di trattamento tra manodopera femminile e maschile, sotto il profilo salariale e dell'assegnazione alle diverse mansioni.

Dopo la laurea ha partecipato, presso l'Università degli studi di Catania, ad una ricerca diretta dal prof. Luciano Ventura, docente di diritto del lavoro presso la facoltà di scienze politiche.

La ricerca, finanziata dal Consiglio nazionale delle ricerche, attraverso un esame dei processi del lavoro svolti presso alcune preture in tutto il territorio nazionale, si riprometteva di indagare sull'effettività del reintegro nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo.

Ha al suo attivo numerose esperienze politiche, sindacali e di volontariato.

Consigliera provinciale dal 1980 al 1985; responsabile provinciale delle donne del PCI (Partito comunista italiano) dal 1981 al 1989, nello stesso periodo è stata componente della consulta comunale femminile.

Si è occupata successivamente di politiche sociali ed ha partecipato all'attività del locale «Tribunale per i diritti del malato».

Dal 1995 al 1998, su nomina del «Forum» delle donne, ha fatto parte del gruppo lavoro presso il comune di Siracusa per la redazione di un progetto sui «Tempi e orari della città».

Attualmente è componente del direttivo provinciale della C.G.I.L.

All'impegno di docente ha affiancato già da alcuni anni quello di responsabile, all'interno della sua scuola, dell'orientamento; in questa veste ha organizzato numerose attività (conferenze, visite guidate, somministrazione di questionari), con particolare riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, intrattenendo rapporti con enti e istituzioni: provincia regionale di Siracusa, Università degli studi di Catania, ufficio provinciale del lavoro, sportelli informativi (informaimpresa, informagiovani, sportelli per l'incubazione di imprese), enti di formazione professionale, organizzazioni sindacali, associazioni professionali della piccola impresa artigiana, Assindustria.

Rivolgendosi ad una popolazione scolastica in netta prevalenza femminile ha approfondito i temi della presenza femminile nel mondo del lavoro, delle scelte formative delle ragazze, della legislazione esistente a sostegno dell'imprenditoria femminile e per la promozione delle pari opportunità in tutti i settori. A tal proposito ha collaborato con le responsabili, per Siracusa, del progetto comunitario «NOW» (new opportunity for women).

È stata anche responsabile dello sportello orientamento della scuola, aperto agli studenti e alle famiglie.

Ha partecipato al progetto della scuola contro la dispersione scolastica (a.s. 1999-2000) e collaborato alle attività di educazione alla salute in contatto con operatori della locale AUSL.

Nel 1996 ha ricevuto un incarico di docenza nel corso post--diploma per «Operatore della progettazione industriale», organizzato dall'istituto statale d'arte di Siracusa.

Nell'anno 1999 è stata incaricata come docente nei corso post--diploma per «Tecnico della comunicazione multimediale» organizzato presso l'istituto statale d'arte.

Nell'anno scolastico 1999-2000 è stata nominata dal collegio dei docenti «funzione obiettivo» relativamente all'area «Servizi agli studenti, accoglienza e orientamento».

Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e formazione, finalizzati al miglioramento della sua professionalità, all'acquisizione di competenze informatiche, all'approfondimento dei temi dell'orientamento scolastico e professionale.

In particolare nel dicembre del 1994 ha preso parte a un corso di aggiornamento su «Valutazione nella scuola secondaria superiore in prospettiva della programmazione curriculare».

Nel maggio 1996 ha partecipato ad un corso sulle problematiche legate alla multiculturalità, organizzato dal CIDI.

Nel novembre 1996 ha partecipato al seminario di aggiornamento «Sperimentazione e innovazione tecnologica: informazione e formazione», presso il Ministero della pubblica istruzione, a Roma.

Nel dicembre 1996 ha partecipato ad un corso per l'acquisizione di competenze informatiche: «L'elaboratore come efficiente strumento per l'attività didattica».

Nell'anno 1997-98 è stata relatrice e tutor nel corso «La comunicazione pubblicitaria per lo sviluppo di strategie didattiche multimediali nell'ambito di una didattica interdisciplinare».

Ha frequentato, a cura del centro di orientamento e formazione dell'Università di Catania (COF), un corso per orientatori nelle scuole secondarie superiori (settembre 1998).

All'inizio del 2000 ha partecipato al corso di formazione a distanza (viasatellite e Internet) sul nuovo esame di Stato, a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Nel maggio del 2000 ha altresì partecipato al corso per docenti titolari di funzioni obiettivo, organizzato dall'IRFED (Istituto per la ricerca, la formazione e la documentazione) e dal locale provveditorato, comprendente attività di auto-aggiornamento a distanza attraverso il sito internet della BDP (Biblioteca di documentazione pedagogica) di Firenze.

01A7604

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 maggio 2001.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Sapore di Toscana» in «Maxim's».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 6 marzo 2001 con la quale la società Maison de l'Eau S.r.l., con sede in Asolo (Treviso), via Giorgione n. 27/A, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Sapore di Toscana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Calcedonia», sita nel comune di Stia (Arezzo) in «Maxim's»;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1975, n. 1561, con il quale è stata autorizzata la vendita dell'acqua minerale naturale «Calcedonia», successivamente denominata «Sapore di Toscana» con delibera della giunta regionale della regione Toscana n. 11815 del 9 dicembre 1987;

Visto il decreto dirigenziale 14 febbraio 2000, n. 3302-199 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sapore di Toscana»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Sapore di Toscana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Calcedonia» sita nel comune di Stia (Arezzo) in «Maxim's».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 maggio 2001

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

01A7569

DECRETO 8 giugno 2001.

Autorizzazione all'utilizzo di bottiglie in PET, per il confezionamento dell'acqua minerale estera «Rogaska Slatina - Sorgente Donat».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Viste le domande in data 14 marzo 2000 e 20 aprile 2000 con le quali la società Velox importazioni esportazioni S.r.l., con sede in Trieste, via Rio Primario n. 1/3, ha chiestò l'autorizzazione ad utilizzare per il confezionamento dell'acqua minerale naturale estera «Rogaska Slatina - Sorgente Donat» bottiglie di plastica PET da 0,500 e 1 litro, di colore verde;

Visti il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 984, con il quale è stata autorizzata la vendita in Italia dell'acqua minerale naturale estera Donat ed il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3246-59, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale stessa;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1999, n. 3215, con il quale è stato autorizzato l'uso delle bottiglie in PET per il confezionamento dell'acqua minerale naturale estera Donat;

Vista la documentazione prodotta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Vista la nota dell'Istituto superiore di sanità n. 21843/ToA 22 datata 23 gennaio 2001;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato l'uso delle bottiglie in PET della capacità di 0,500 e 1 litro, di colore verde, per il confezionamento dell'acqua minerale naturale estera «Rogaska Slatina - Sorgente Donat».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 8 giugno 2001

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

01A7564

DECRETO 8 giugno 2001.

Indicazione sulle etichette dell'acqua minerale «Suio» prodotta in Castelforte.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto 24 novembre 2000, n. 3323, di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Suio in comune di Castelforte (Latina) ai fini dell'imbottigliamento, della vendita e della bibita *in situ*;

Vista la domanda in data 23 gennaio 2001 con la quale la società Proves S.r.l. con sede in Castelforte (Latina), via Risorgimento n. 31, nell'inviare ulteriore documentazione, ha chiesto di poter riportare in etichetta le indicazioni «stimola la digestione; può favorire le funzioni epatobiliari» e di avere le stesse indicazioni per l'utilizzazione dell'acqua minerale Suio nella bibita *in situ*;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parerà della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale Suio di Castelforte (Latina), oltre a quelle già autorizzate, sono le seguenti: «Stimola la digestione; può favorire le funzioni epatobiliari».

Art. 2.

L'acqua minerale «Suio» può essere utilizzata per la bibita *in situ*, oltre che per gli effetti sulla diuresi, anche per gli effetti favorenti la digestione e le funzioni epatobiliari.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 8 giugno 2001

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

01A7568

DECRETO 25 giugno 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uniclar».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Essex Italia S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

UNICLAR:

spray nasale 0,05% 140 erogazioni - A.I.C. n. 034006015;

Ditta: Essex Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A7567

DECRETO 26 giugno 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mengon».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. 800.5/L.488/-99/D2 del 12 giugno 2001 con il quale è stata erroneamente sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indiacata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 20 giugno 2001 della ditta Ferring S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001:

MENGON:

5 F. polvere liofilizzata soluzione iniettabile im + 5 fiale solv. 1 ml - A.I.C. n. 032903015;

Ditta: Ferring S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 26 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A7566

DECRETO 26 giugno 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Precond».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Crinos industria farmacobiologica S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

PRECOND:

30 capsule 10 mg - A.I.C. n. 029091016;

40 capsule 10 mg - A.I.C. n. 029091028;

20 capsule 20 mg - A.I.C. n. 029091030;

30 capsule 20 mg - A.I.C. n. 029091042.

Ditta: Crinos industria farmacobiologica S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A7565

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Revoca del finanziamento relativo ai contratti di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Texas Instruments Italia S.p.a. (Deliberazione n. 40/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge, 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Viste le decisioni della Commissione europea: 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale, e 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante, tra l'altro, la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/96 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea del 17 novembre 1997 n. SG (97) D/9536 in materia di aiuti alla ricerca ed alla innovazione;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma e successive modifiche;

Vista la propria delibera 27 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/1996), così come modificata dalla propria delibera del 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70/1997), che detta direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176/1996), con la quale è stato approvato un contratto di programma con la Texas Instruments Italia S.p.a. avente ad oggetto la realizzazione di una nuova unità produttiva nel settore della produzione di elettronica avanzata e della relativa componentistica, comportante investimenti ammessi pari a lire 1.820 miliardi da realizzarsi entro il 1999, un onere per lo Stato di lire 570,48 miliardi ed un'occupazione a regime di 2.200 addetti di cui 950 nuove unità;

Vista la propria delibera 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70/1997), che ha approvato un aggiornamento del contratto avente ad oggetto l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento già esistente in Avezzano, comportante un investimento ammesso pari a lire 400 miliardi da realizzarsi entro il 1999, un ulteriore costo per lo Stato di lire 143,453 miliardi e un'occupazione a regime di 75 nuove unità;

Vista la propria delibera 26 febbraio 1998, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 108/1998) che aggiorna e coordina le sopra citate delibere 24 aprile e 18 dicembre 1996 scindendo, in particolare, la fase di ampliamento e ammodernamento dello stabilimento di Avezzano, da realizzarsi entro il 1999, da quella di realizzazione, sempre in Avezzano, di una nuova unità produttiva, da realizzarsi entro il 2001. Con tale delibera l'investimento complessivo viene portato a lire 2.260 miliardi, l'onere globale per lo Stato viene ridotto da lire 713,933 miliardi a lire 706,800 miliardi, e l'occupazione complessiva a regime rideterminata in 2.275 unità, di cui 1.025 di nuova assunzione;

Considerato che questo comitato, nella seduta del 5 agosto 1998, ha preso atto delle trattative in corso tra la Texas Instruments Italia S.p.a. e la Micron Technology Italia S.r.l. per la cessione dello stabilimento di Avezzano;

Vista la nota del 9 giugno 1999 con la quale la Micron Technology Italia S.r.l. comunica di aver in corso investimenti nell'area di Avezzano ma di non aver intenzione di subentrare nei contratti di programma firmati da Texas Instruments, considerandoli non compatibili con le strategie aziendali che la società intende perseguire nel settore;

Vista la nota n. 005125 del 5 febbraio 2001, con la quale il servizio per la programmazione negoziata ha sottoposto a questo Comitato la proposta di revoca del finanziamento concesso, riconoscendo oneri di gestione pari a lire 200 milioni;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento pari a lire 706,600 miliardi (364,928 Meuro), al netto di lire 200 milioni riconosciuti per oneri di gestione, concesso con le sopra citate delibere 24 aprile e 18 dicembre 1996, così come rimodulato dalla delibera n. 20/1998, per la realizzazione ad Avezzano di investimenti relativi a due contratti di programma stipulati in data 31 marzo 1998 tra la Texas Instruments Italia S.p.a. e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, l'uno per la realizzazione di una nuova unità produttiva e l'altro per l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento già esistente.

2. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti 21 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico finanziari, registro n. 4, Tesoro, foglio n. 97

01A7525

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 252/88 - Lavori dell'acquedotto del Liscia, III lotto. (Deliberazione n. 60/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 252/88 stipulata, in data 5 settembre 1989, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), regolante il finanziamento di lire 20.684 milioni per la realizzazione dei lavori dell'acquedotto del Liscia, III lotto;

Vista la nota n. 4591 del 6 luglio 1988, con la quale l'Ente attuatore ha chiesto l'approvazione della perizia di variante secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/1995;

Considerato che, l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 6 ottobre 1998, protocollo n. 9/2340, ha rilevato che le varianti proposte, già ultimate, sono da considerarsi ampliamenti funzionali strettamente collegati al progetto principale di cui costituiscono il completamento;

Considerato che, l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 30 aprile 2001, ha ritenuto che le varianti proposte dall'Ente attuatore risultano coerenti con i limiti e i criteri posti dalla normativa in oggetto;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvata la perizia di variante alla convenzione n. 252/88, ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato;

2. Il termine di convenzione, ai fini della chiusura amministrativa della medesima, è prorogato di mesi tre decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quadro economico
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Variante in esame
3.1. Lavori ed espropri	14.589	10.767	15.407
3.2. Imprevisti	1.466	5.288	375
3.3. Lievitazione prezzi	250	250	523
3.4. Spese generali	1.545	1.545	1.545
3.5. IVA	2.834	2.834	2.834
Totale	20.684	20.684	20.684
Pari a Meuro	10,66	10,66	10,66

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 94

01A7578

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 250/88 - Realizzazione dei lavori del nuovo acquedotto del Sarcidano - X lotto - Ramo Furtei. (Deliberazione n. 61/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 250/88 stipulata, in data 5 settembre 1989, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), regolante il finanziamento di lire 7.490 milioni per la realizzazione dei lavori del nuovo acquedotto del Sarcidano, X lotto esecutivo, ramo Furtei;

Vista la nota n. 2424 dell'8 aprile 1998, con la quale l'Ente attuatore ha chiesto l'approvazione della perizia di variante secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/1995;

Considerato che la realizzazione delle opere, ad oggi ultimate, ha comportato l'utilizzo parziale (45 milioni di lire) delle economie IVA per far fronte a maggiori oneri;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 23 settembre 1998, protocollo n. 9/2200, ha rilevato la oggettività delle esigenze che hanno indotto l'ESAF alla realizzazione delle varianti peraltro approvate dalle autorità regionali;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 30 aprile 2001, ha ritenuto che le varianti proposte dall'Ente attuatore risultano coerenti con i limiti e i criteri posti dalla normativa in oggetto e non costituiscono estendimento;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvata la perizia di variante alla convenzione n. 250/88 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato, con l'utilizzo in deroga delle economie dell'IVA.

2. Il termine di convenzione, ai fini della chiusura amministrativa della medesima, è prorogato di mesi tre decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quadro economico
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Variante in esame
3.1. Lavori ed espropri	5.351	4.964	5.728
3.2. Imprevisti	361	741	24
3.3. Lievitazione prezzi	50	57	55
3.4. Spese generali	642	642	642
3.5. IVA	1.086	1.086	1.041
Totale . . .	7.490	7.490	7.490
Pari a Meuro . . .	3,87	3,87	3,87

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 95

01A7526

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 35/88 - Completamento sporgente di Costa Morena nel porto di Brindisi. (Deliberazione n. 62/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 35/88, stipulata in data 27 febbraio 1989 tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio del porto e l'ASI di Brindisi, regolante il finanziamento di lire 34,500 milioni per la realizzazione dei lavori di completamento dello sporgente prospiciente il molo di Costa Morena nel porto medio di Brindisi e del dragaggio dei fondali;

Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1995, una variante alle opere in convenzione;

Vista la nota n. 4859 del 13 ottobre 2000, con la quale l'Ente attuatore ha chiesto l'approvazione di una perizia di variante, secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/1995, nonché la concessione di una proroga dei termini di convenzione per l'esecuzione delle opere in variante;

Considerato che la perizia di variante prevede, oltre all'assestamento tecnico delle opere eseguite, il cablaggio del porto mediante l'impianto di una rete telematica distribuita all'interno degli impianti portuali e/o ad essi connessi, utilizzando le economie dell'IVA;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 25 gennaio 2001, n. 3500, ha rilevato che l'intervento in esame rappresenta il completamento dell'opera di ampliamento e ammodernamento del molo di Costa Morena, divenuto il porto industriale della città di Brindisi, e che non sono ipotizzabili ostacoli realizzativi;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici con relazione del 2 maggio 2001 ha ritenuto che le varianti proposte, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica rapidissima verificatasi negli anni più recenti, possono ritenersi di «completamento funzionale» dell'opera e in quanto tali non in contrasto con i criteri della normativa di riferimento;

Su proposta del Ministro del tesoro e delle finanze, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvata la perizia di variante alla convenzione n. 35/88 e il relativo nuovo quadro economico, di seguito riportato, con l'utilizzo in deroga delle economie dell'IVA.

2. Considerata la continua evoluzione tecnologica del settore, l'affidamento dei lavori dovrà avvenire mediante «appalto concorso» con progettazione esecutiva a carico dell'affidatario, con esplicita esclusione della fornitura di prodotti informatici per la gestione corrente di attività consortili.

3. Il termine di convenzione, è prorogato di mesi diciotto decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quadro economico
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da precedente variante	Variante in esame
3.1. Lavori ed espropri	24.878	24.997	30.817
3.2. Imprevisti	277	141	0
3.3. Lievitazione prezzi	800	800	0
3.4. Spese generali	3.081	3.095	3.095
3.5. IVA	5.464	5.467	588
Totale	34.500	34.500	34.500
Pari a Meuro	17,82	17,82	17,82

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economici finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 98

01A7527

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 132/88 - Realizzazione di nastri trasportatori nel porto di Manfredonia. (Deliberazione n. 63/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 132/88 stipulata, in data 18 maggio 1989, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia, regolante il finanziamento di lire 118.000 milioni per la realizzazione di un primo lotto di nastri trasportatori nel porto di Manfredonia;

Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1995, una variante alle opere in convenzione;

Vista la nota n. 2223 del 29 novembre 2000, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione di una perizia di variante, secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/1995;

Considerato che la perizia di variante prevede, essenzialmente, opere per lo scarico di materiali sfusi da vagoni ferroviari e l'adeguamento degli impianti di stoccaggio intermedio degli stessi materiali, utilizzando le economie dell'IVA per far fronte ai maggiori oneri;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 25 gennaio 2001, n. 3504, ha rilevato che le opere in variante non rappresentano ampliamento funzionale ma concorrono a rendere più economiche le operazioni di carico e scarico e che, inoltre, possono considerarsi superati gli ostacoli connessi all'utilizzo delle cabine elettriche dello stabilimento Enichem per l'alimentazione degli impianti portuali realizzati;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici con relazione del 2 maggio 2001 ha ritenuto che le opere in variante risultano coerenti con i limiti e i criteri posti dalla normativa in oggetto;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvata la perizia di variante alla convenzione n. 132/88 e il relativo nuovo quadro economico, di seguito riportato, con l'utilizzo in deroga delle economie dell'IVA.

Quadro economico
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da precedente variante	Variante in esame
3.1. Lavori ed espropri	81.477	81.945	100.585
3.2. Imprevisti	1.411	854	0
3.3. Lievitazione prezzi	6.000	6.000	0
3.4. Spese generali	10.497	10.497	12.070
3.5. IVA	18.615	18.704	5.345
Totale	118.000	118.000	118.000
Pari a Meuro	60,94	60,94	60,94

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 99

01A7528

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 18 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del 2º Ufficio IVA di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali

delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del 2° Ufficio IVA di Brescia nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001, a seguito delle operazioni di trasferimento presso le sedi dei nuovi uffici locali;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del 2° Ufficio IVA di Brescia nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 giugno 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A7572

DECRETO 18 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001, a seguito delle operazioni di trasferimento presso le sedi dei nuovi uffici locali;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 giugno 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A7573

DECRETO 18 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del registro di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio del registro di Brescia nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001, a seguito delle operazioni di trasferimento presso le sedi dei nuovi uffici locali;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del registro di Brescia nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 giugno 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A7574

DECRETO 18 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del 1º Ufficio IVA di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del 1º Ufficio IVA di Brescia nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001, a seguito delle operazioni di trasferimento presso le sedi dei nuovi uffici locali;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del 1º Ufficio IVA di Brescia nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 giugno 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A7575

DECRETO 18 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Brescia nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001, a seguito delle operazioni di trasferimento presso le sedi dei nuovi uffici locali;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della sezione staccata di Brescia nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 giugno 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A7576

DECRETO 18 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del registro di Orzinuovi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio del registro di Orzinuovi nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001, a seguito delle operazioni di trasferimento presso le sedi dei nuovi uffici locali;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del registro di Orzinuovi nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 giugno 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A7571

DECRETO 18 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orzinuovi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orzinuovi nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001, a seguito delle operazioni di trasferimento presso le sedi dei nuovi uffici locali.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orzinuovi nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 giugno 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A7577

PROVVEDIMENTO 11 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La chiusura dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino è accertata nel giorno 30 maggio 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 11 giugno 2001

Il direttore regionale: MAZZARELLI

01A7586

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2001.

Proroga provvisoria della gestione del concorso pronostici «Totip».

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative riportate nel seguito del presente atto:

Dispone:

1. La gestione del concorso pronostici Totip è prorogata, a decorrere dal 1° luglio 2001, a favore della Sisal S.p.a., per un periodo di sei mesi. A tal fine continuano ad aver efficacia la convenzione ed i relativi atti aggiuntivi e integrativi di seguito indicati.

Motivazione:

Il presente provvedimento è inteso a prorogare la gestione del concorso pronostici denominato «Totip», a favore della Sisal S.p.a., attuale gestore, secondo le clausole recate dalla convenzione stipulata in data 7 luglio 1972 tra L'UNIRE, ente già riservatario dell'esercizio del concorso e la suddetta società, e dai successivi atti aggiuntivi e integrativi.

Detta convenzione, scaduta in data 31 dicembre 2000, con decreto direttoriale 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 2001, emanato in esecuzione della direttiva del Ministro delle finanze del 29 dicembre 2000, è già stata prorogata, a condizioni invariate, per un periodo di sei mesi ritenuto sufficiente all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del concorso, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

La necessità di procedere in via d'urgenza ad una ulteriore proroga di sei mesi è determinata dalla circostanza che nei previsti sei mesi di proroga della convenzione, dal 31 dicembre 2000 al 30 giugno 2001, non si sono ancora espletate le procedure concorsuali in parola. Nel suddetto arco di tempo, infatti, è stato necessario predisporre il bando di gara e lo schema di convenzione e tutto quanto richiesto dalla normativa in materia di concessione di servizi, provvedendo altresì ad acquisire sugli atti di gara il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali. Sullo schema di convenzione che accede alla concessione è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato, ancora in corso di emissione. L'urgenza di procedere ad una ulteriore proroga è dettata, pertanto, dalla necessità di non interrompere il servizio di raccolta delle giocate relative al predetto concorso pronostici, interruzione che arrecherebbe pregiudizio agli interessi erariali, per quanto concerne il pagamento dell'imposta unica, e agli interessi dell'UNIRE, ente beneficiario delle quote di prelievo sulla raccolta delle giocate.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Concorso pronostici Totip.

Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

Decreto ministeriale 16 febbraio 1952.

Art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Decreto direttoriale 29 dicembre 2000.

Roma, 27 giugno 2001.

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
ROMANO

Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali
RIGILLO

01A7671

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO 29 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto 3 novembre 1999, n. 509, e seguenti;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 120;

Visto il nuovo statuto della Libera Università di Bolzano emanato con decreto del Presidente del consiglio istitutivo del 30 gennaio 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 2001, n. 39;

Accertato la necessità di integrare l'allegato *B* dello statuto della Libera Università di Bolzano con i nuovi corsi di studio secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1999, n. 509, e seguenti;

Vista la delibera del consiglio istitutivo n. 135 del 7 marzo 2001, riguardante la riapprovazione di modifiche statutarie della Libera Università di Bolzano approvate con delibera del consiglio istitutivo n. 127 del 22 novembre 2000;

Visto il parere favorevole sulle modifiche statutarie in oggetto espresso dalla giunta provinciale nella seduta del 26 marzo 2001;

Accertato che in merito alle modifiche statutarie proposte il Ministro entro il termine perentorio di sessanta giorni non si è espresso, per cui le stesse possono essere emanate con decreto;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche statutarie:

1. di aggiungere all'allegato *B* dello statuto della Libera Università il seguente elenco:

«*B - Nuove strutture didattiche*

Ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509, e secondo i nuovi ordinamenti:

a) facoltà di scienze della formazione:

classe delle lauree (n. 18) in scienze dell'educazione e della formazione:

corso di laurea per la scuola dell'infanzia;

corso di laurea per la scuola di base;

corso di laurea per educatore professionale;

classe delle lauree (n. 6) in scienze del servizio sociale:

corso di laurea in servizio sociale.

b) facoltà di economia:

classe delle lauree (n. 17) in scienze dell'economia e della gestione aziendale:

corso di laurea in economia e management;

corso di laurea in economia e tecnica agraria con gli indirizzi economia e tecnica agraria frutticola, economia e tecnica agraria montana;

classe di lauree (n. 39) in scienze del turismo:

corso di laurea in management del turismo.

c) facoltà di scienze e tecnologie informatiche:

classe delle lauree (n. 26) in scienze e tecnologie informatiche:

corso di laurea in informatica applicata».

Bolzano, 29 giugno 2001

Il presidente
del consiglio istitutivo
DURNWALDER

Nota in lingua italiana.

Per L'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 40 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca.

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Art., Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15 Juli 1988, n. 574, steht aut der Seite 40 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

01A7717

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001)**, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. All'articolo 2, primo comma, lettera *c)*, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 2, primo comma, lettera *c)*, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificato dal presente decreto:

«*c)* il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali»;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A7667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato di rettifica riguardante la deliberazione CIPE 21 dicembre 2000, n. 150 «Programma nazionale di ricerca 2001/2003 (decreto legislativo n. 204/1998)» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001.

Nella seduta del 3 maggio 2001, il CIPE ha preso atto dei sotto elencati errori materiali, segnalati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel documento allegato alla delibera in oggetto, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001, disponendone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pag. 5: sostituire «*Documento predisposto per la Riunione del Cipe*» con «*Documento approvato dal CIPE*».

Pag. 18: alla terza riga sostituire «*... zootecnici: Organismi ...*» con «*... zootecnici e di Organismi ...*».

Pag. 21: alla nona riga nella frase relativa al Grande progetto obiettivo 4 sostituire «*zootecnici: Organismi ...*» con «*... zootecnici e di Organismi ...*».

Pag. 39: alla ventesima riga alla fine della frase relativa al Grande progetto obiettivo 1 aggiungere «, e studi dell'impatto sui sistemi di istruzione e formazione».

Pag. 41:

alla tredicesima riga alla fine della frase relativa al Grande progetto obiettivo 1 aggiungere, «e studi dell'impatto sui sistemi di istruzione e formazione».

alla diciottesima riga, paragrafo che inizia con: per il Progetto-Obiettivo 1, dopo «economia digitale» aggiungere «e studio dell'impatto sui sistemi di istruzione e formazione».

Pag. 43: alla diciottesima riga, V paragrafo, sostituire «*Formazione e Ricerca per la Tutela Giurisdizionale dei diritti e della sicurezza dei cittadini*» con «*Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini*».

Pag. 53: al riquadro 4 del Post-genoma sostituire «*... zootecnici. Organismi ...*» con «*... zootecnici e di Orgarnsmi ...*».

Pag. 54:

al riquadro 3 di Nanotecnologie, microtecnologie, sviluppo integrato dei materiali togliere «con caretteristiche multifunzionali».

al riquadro 4 di Nanotecnologie, microtecnologie, sviluppo integrato dei materiali aggiungere alla fine «con caratteristiche multi-funzionali».

Pag. 56: al riquadro I di Scienza e Tecnologia nella Società della Conoscenza dopo «economia digitale» aggiungere «e studio dell'impatto sui sistemi di istruzione e formazione».

Pag. 63: alla decima riga, secondo paragrafo, aggiungere dopo «500 Miliardi» le parole «di lire»

Pag. 67:

alla ottava riga sostituire la cifra «*1750*» con la cifra «*1870*».

alla fine dell'ultima riga dopo le parole «... licenze UMTS» aggiungere «e dal fondo MURST - Tabella B della legge finanziaria 2001 per un importo di lire 200 mld».

Pag. 70:

alla sesta riga, primo quadratino, aggiungere alla fine della frase «e da fondi MURST - Tabella B della legge finanziaria 2001 per un importo di lire 200 mld».

nella tabella, inserita dopo la quattordicesima riga, alla colonna 2001 sostituire la cifra «*923*» con la cifra «*1123*» e la cifra «*2270*» con la cifra «*2070*».

01A7603

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 luglio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8459
Yen giapponese	106,19
Corona danese	7,4434
Lira Sterlina	0,60140
Corona svedese	9,3005
Franco svizzero	1,5196
Corona islandese	87,05
Corona norvegese	7,9180
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57395
Corona ceca	34,068
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,05
Litas lituano	3,3824
Lat lettone	0,5396
Lira maltese	0,3939
Zloty polacco	3,6702
Leu romeno	24723
Tallero sloveno	218,8261
Corona slovacca	42,571
Lira turca	1102000
Dollaro australiano	1,6724
Dollaro canadese	1,2841
Dollaro di Hong Kong	6,5979
Dollaro neozelandese	2,0946
Dollaro di Singapore	1,5475
Won sudcoreano	1095,86
Rand sudafricano	6,9596

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7785

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alle etichette per l'esportazione dell'acqua minerale «San Felice» di Pistoia

Con decreto direttoriale 7 giugno 2001, n. 3384, sono state autorizzate le etichette destinate all'esportazione negli Stati Uniti dell'acqua minerale naturale «San Felice» di Pistoia.

01A7559

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «K Flebo»

Estratto di modifica A.I.C. n. 378 del 12 giugno 2001

Società: Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l. località Ai Conti - 55020 Barga Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Specialità medicinale K FLEBO:

«1 Meq/ml» 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 019311012;

«3 Meq/ml» 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 019311024.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «K Flebo», «1 Meq/ml» 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 019311012, «K Flebo» «3 Meq/ml» 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 019311024, prodotti anteriormente all'11 - dicembre 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 936 del 30 ottobre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7420

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cylap Hvd»

Provvedimento n. 122 del 13 giugno 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario CYLAP HVD vaccino inattivato e purificato contro l'enterite emorragica virale del coniglio in adiuvante oleoso nelle confezioni flacone da 10 ml e 2 flaconi da 50 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 100300.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Roma) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Il prodotto medicinale per uso veterinario sopraindicato è ora posto in commercio con i seguenti tempi di sospensione: zero giorni.

Le confezioni del medicinale per uso veterinario suddette devono essere poste in commercio con stampati così come precedentemente autorizzati, con la sola modifica dei tempi di sospensione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7560

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis Atrinord».

Provvedimento n. 123 del giugno 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario PORSILIS ATRINORD vaccino inattivato contro la rinite atrofica progressiva dei suini nelle confezioni flacone da 100 ml - flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101612.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia, con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Brembo, 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. DK/V/014/V04.

Oggetto: richiesta estensione periodo di validità dell'antigene.

È autorizzata per il prodotto medicinale in questione l'estensione della validità dell'antigene a sessanta mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7561

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tri-Alplucine Josamicina».

Provvedimento n. 124 del 13 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario TRI-ALPLUCINE JOSAMICINA polvere idrosolubile nella confezione scatola da 10 bustine da 10 g - A.I.C. n. 101852010.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., con sede legale in 1ère Avenue - 2065 m L.I.D. - 06516 Carros - Francia, rappresentata in Italia dalla ditta Virbac S.r.l., con sede legale in Milano - via dei Gracchi, 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione nuove confezioni.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario sopraindicato l'immissione in commercio delle seguenti confezioni:

1 sacchetto da 100 g - A.I.C. n. 101852022;

10 sacchetti da 100 g - A.I.C. n. 101852034;

1 barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 101852046;

1 sacco da 5 kg - A.I.C. n. 101852059;

1 secchio da 5 kg - A.I.C. n. 101852061.

La validità autorizzata relativa alle confezioni richieste è di ventiquattro mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7562

Comunicato di rettifica al decreto 10 aprile 2001, concernente modificazioni all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suvaxyn Aujeszky 783+O/W».

Provvedimento n. 125 del 15 giugno 2001

Società Fort Dodge Animal Health Holland C.J. Van Houtenlaan 36-1381 CP Weesp-Olanda.

Medicinale per uso veterinario SUVAXYN AUJESZKY 783+O/W.

Nel decreto 10 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001, l'art. 2 viene sostituito da: «è vietato vendere, fornire e/o utilizzare questo prodotto in Italia in quanto in contrasto con il decreto 1° aprile 1997 - Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina».

01A7605

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des zweisprachigen Textes des Dekretes des Prödenten des Gründungsrates der Freien Universität Bozen Nr. 46 vom 29. Juni 2001, betreffend den Erlass von Abänderungen am Statut der Freien Universität Bozen.

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15 Juli 1988, n. 574, wird bekanntgemacht, da β im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol n. 28 vom 10 Juli 2001 in zweisprachiger Fassung das Dekret des Präsidenten der Freien Universität Bozen, betreffend die Abänderungen am Statut der Freien Universität Bozen veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 36 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del presidente del consiglio istitutivo n. 46 del 29 giugno 2001, relativo all'approvazione di modifiche statutarie della Libera Università di Bolzano, inserito alla pag. 36 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

01A7784

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651158/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500

€ 0,77